

TMT
Mensile organo ufficiale
Ordine dei medici del Cantone Ticino

Corrispondenza
OMCT, Via Cantonale,
Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
info@omct.ch
Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
Dr. Med. Vincenzo Liguori
Pian Scairolo 34 a
6915 Lugano-Noranco
Tel + 041 091 993 21 10 Fax +41 091 993 21 32
vincenzo.liguori@hin.ch

Redazione Scientifica
Coordinatore Responsabile
Prof. Dr. Med. Mario Bianchetti
mario.bianchetti@pediatrician.ch
Assistente di redazione
Dr. Med. Gregorio Milani
milani.gregoriop@gmail.com

Comitato Scientifico
Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli
Prof. Dr. Med. Augusto Gallino
PD Dr. Med. Christian Candrian
Dr. Med. Mauro Capoferri
Dr. Med. Fabio Cattaneo
PD Dr. Med. Christian Garzoni
Dr. Med. Curzio Solcà
Dr.sa Med. Sandra Leoni-Parvex

Fotocomposizione-stampa e spedizione
Tipografia Poncioni SA,
Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone
(tribunamedica@poncioni.biz)
Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
Ringier Axel Springer Schweiz
Fachmedien
Postfach 3374, CH-8021 Zürich
(tribuna@fachmedien.ch)
Tel. +41 43 444 51 05 - fax +41 43 444 51 01

Abbonamento annuale
Fr. 144.– (11 numeri)
Medici Assistenti Fr. 48.–

SOMMARIO

EDITORIALE

SEZIONE SCIENTIFICA

Fette di Emmenthal , A. Badaracco	93
Tendinopatia achillea: di cosa stiamo parlando e come ci dobbiamo comportare , E.A. Testa, J. Müller, P. Gaffurini, C. Candrian	98
Gli adolescenti si esprimono: un intervento psicoeducativo con un gruppo di ragazzi , G. Baggi, A. Pelloni, D. Didiano	104
Dieci regole per il powerpoint	108
Lavoro di Master , S. Janett	109
Il cammino della medicina: miti e folclore di una filosofia e sapienza Indù nei libri "Veda" , V. Liguori	113

ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT

Date da ricordare	116
Offerte e domande d'impiego	116
ATCIP 2016	118
Le gammopatie monoclonali	118
Mini-simposio di Chirurgia	119
IOSI - Istituto Oncologico della Svizzera Italiana	
Formazione di ematologia 2016	120
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana	120
Conferenze formative IOSI	

Sulla menzione dei titoli un po' più di chiarezza La FMH e l'ISFM hanno recentemente pubblicato delle raccomandazioni sull'uso e la designazione dei titoli

Nel campo della pubblicità i medici sottostanno a determinate regole legali e deontologiche, che definiscono, fra l'altro, come un medico può rendere pubbliche le proprie qualifiche sulla carta da lettera, sulla ricetta, sull'insegna all'entrata dello studio, ecc.

Inquadrare il contesto normativo per capire in definitiva cosa sia lecito pubblicare e cosa invece no, rispettivamente quale legge, o regolamento siano applicabili alla fattispecie non è un'operazione semplice e immediata. Entrano infatti in gioco molteplici basi legali di riferimento, talvolta fra loro sovrapposte, o addirittura contraddittorie.

Da una parte il codice deontologico della FMH del 1997, che ha regolamentato per la prima volta la materia. Successivamente, nel 2008, è entrata in gioco la legge federale sulle professioni mediche (LPMed) in cui sono consacrate delle disposizioni sull'uso dei diplomi e dei titoli di perfezionamento e le previste sanzioni in caso di violazione. Altre disposizioni si trovano nella legge contro la concorrenza sleale, nel codice penale e nelle leggi sulle università, così come, indirettamente (per il tramite degli accordi bilaterali) nella direttiva europea sul riconoscimento dei diplomi.

Per facilitare il compito alle autorità cantonali di vigilanza sanitaria, ai tribunali e alle commissioni deontologiche, ma anche per permettere ai medici di ottenere maggiore chiarezza, nel novembre 2015 la FMH e l'ISFM hanno pubblicato delle raccomandazioni dal titolo "Recommandations de la FMH e de l'ISFM sur la mention des dénominations académiques; titres de spécialiste et autres qualifications médicales; informations relatives

à l'activité médicale, offres de prestations, qualifications non médicales, études postgrades; affiliations".

Attualmente il documento è reperibile sul sito della FMH (<http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/themes/mention-titres.html>) soltanto in lingua francese e tedesca, mentre la versione in lingua italiana, auspicata anche dall'OMCT, dovrebbe seguire in un secondo tempo.

Oltre ad aspetti più generali riferiti alla menzione dei titoli di perfezionamento federali o esteri riconosciuti, i quali possono essere designati soltanto nella formulazione prevista all'allegato 1 dell'OPMed, o con un sinonimo purché esso non generi confusione (es. "specialista in otorinolaringoiatria" oppure "specialista ORL"), le raccomandazioni definiscono e si occupano anche di questioni più particolari e di dettaglio, talvolta riportando obblighi legali, talvolta semplici suggerimenti.

Come **per esempio** le regole sull'uso della sigla "Dr. med" o "Dr.", che è riservata a coloro che hanno ottenuto un titolo accademico di "Dr. med." (ev. di "Dr.") sulla base di un lavoro scientifico redatto alla fine degli studi (comparabile a una tesi di dottorato in Svizzera). Mentre l'appellazione professionale di "dottore" (inteso come "medico") deve essere menzionata nella lingua del paese di provenienza, secondo l'abbreviazione ufficiale e figurare dopo il nome (es. "Jean Dupont, Dr (F)").

Oppure sulla sigla "med. pract." o "pract. med.", utilizzato all'origine quando ancora non era stata presentata una tesi di dottorato. Nella fattispecie si rende attenti che questa sigla oggi potrebbe essere confusa con

il titolo federale di "medico pratico", rilasciato dopo tre anni di perfezionamento professionale. Per questa ragione la FMH suggerisce di non farne uso, preferendo la designazione "medico diplomato", o "medico assistente", "capo-clinica" ecc.

Vengono in seguito fornite indicazioni preziose anche per altre casistiche con cui l'OMCT e la Commissione deontologica si sono confrontati regolarmente, come il problema della designazione dei titoli di perfezionamento esteri riconosciuti (per intendere quelli ottenuti in un paese dell'UE/AELS che per legge sono parificati ai nostri titoli).

Questi ultimi in Svizzera possono (ma non devono) essere utilizzati nella lingua nazionale del Paese di origine con la menzione dello stesso (es. "spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale (F)").

Il medico che si è perfezionato in Italia e il cui titolo è stato riconosciuto in Svizzera potrà però anche utilizzare la denominazione "svizzera" del titolo, contenuta nell'allegato 1 OPMed, senza aggiungere il paese di provenienza (es. "specialista in anestesiologia").

Va tuttavia precisato, e anche le raccomandazioni lo indicano chiaramente, che non potrà usare la sigla FMH accanto al titolo riconosciuto in svizzero (es. "specialista FMH in anestesiologia) in quanto, almeno storicamente, questa dicitura richiama una tutela di specialità ottenuta (e non solo riconosciuta) in Svizzera. La sigla "FMH" è diventata un marchio collettivo svizzero depositato che "indica al pubblico che un medico è membro della federazione dei medici svizzeri" (art. 3 Regolamento sull'uti-

lizzazione del marchio collettivo FMH del 31.03.2011) e può essere menzionata solo dopo il titolo di specialità, **preceduta da una virgola** oppure utilizzando la dicitura di **"membro FMH"** (es. "specialista in anesthesiologia, FMH; oppure, sempre dopo la virgola, "membro FMH").

I titoli di specialità ottenuti all'estero che non possono essere riconosciuti in Svizzera (nel caso in cui un medico avesse ottenuto il libero esercizio in virtù dell'eccezione prevista all'art. 36 cpv. 3 LPMed) possono essere menzionati esclusivamente nella lingua originale in associazione con il paese di provenienza.

Mentre il medico formatosi in Svizzera può sottolineare la provenienza elvetica del suo titolo menzionando la sigla "CH" successivamente allo stesso (es. "specialista in cardiologia, (CH)").

Detto ciò, sempre sui titoli di perfezionamento, è bene sapere che la denominazione di specialista è preclusa al detentore del titolo federale di "medico pratico", non essendo quest'ultimo considerato un titolo di specialità. I medici in possesso di un titolo federale di specialista in "medicina generale" o in "medicina interna" (titoli che al 1.1. 2011 sono stati fusi in un solo titolo di "medicina interna generale") possono continuare a menzionare il loro titolo senza limiti di tempo, o utilizzare la nuova formulazione, così come possono aggiungere la menzione "medico di famiglia" se esercitano un'attività in studio privato e/o aggiungere la sigla "MFE" (medici di famiglia e dell'infanzia svizzera) se sono membri dell'associazione. I medici con un titolo estero di medicina generale riconosciuto in Svizzera come "medico pratico" possono chiedere all'autorità cantonale di vigilanza di poter usare l'appellativo "medico generalista" come sinonimo, aggiungendo però imperativa-

mente la sigla del paese d'origine del titolo (es. "Dr. med. Jean Dupont, medico generalista (B)").

Altro capitolo importante è la menzione di tutte le altre formazioni o informazioni relative all'attività, che esulano dal titolo di perfezionamento.

Si tratta segnatamente delle formazioni approfondite, delle formazioni approfondite interdisciplinari e degli attestati di formazione complementare, ma anche delle semplici informazioni relative al campo di attività o alle prestazioni offerte.

Tutte queste informazioni posso essere utilizzate e menzionate a condizione che ne sia espressamente precisata la natura e che siano poste in una posizione ben distinta e inferiore rispetto al titolo di specialità, che deve sempre risaltare. Si vuole così evitare che la denominazione scelta possa indurre a credere che il medico sia specializzato ad esempio nella disciplina nella quale esercita, quando questa invece non corrisponde al suo titolo di perfezionamento.

Così, di principio le formazioni complementari devono essere indicate lasciando uno spazio che le separi dai titoli di perfezionamento e scritte in caratteri distintamente più piccoli.

Es. "Specialista in medicina interna generale
Sonografia della anca SSUM".

Lo stesso vale per la menzione del campo di attività, o di informazioni relative all'attività svolta dal medico, o alle prestazioni offerte, così come alle qualifiche non mediche.

Es. 1 "Specialista in dermatologia
Campo di attività: cure estetiche
Prestazioni offerte: laser

Es. 2 "Medico pratico
Campo di attività: oftalmologia"

Nella fase della consultazione indetta dalla FMH sul progetto di raccomandazioni, l'OMCT aveva espresso obiezioni sulla possibilità di menzionare altri titoli, o informazioni all'infuori di quelli di perfezionamento, soprattutto per quanto concerne le informazioni relative al campo di attività o alle prestazioni fornite e ciò per evitare confusioni e abusi. Non siamo stati purtroppo ascoltati e ora non ci resta che vigilare affinché tutti i colleghi si conformino alle disposizioni legali e alle raccomandazioni della FMH.

Ricordiamo, **in conclusione**, i rischi che si corrono utilizzando una denominazione professionale o un titolo accademico in maniera errata, segnatamente il rischio di commettere concorrenza sleale rendendosi passibile di una pena detentiva fino a tre anni o di una pena pecuniaria (art. 23 cpv. 1 legge federale contro la concorrenza sleale, LCD), o, se l'atto è stato commesso allo scopo di arricchirsi, quello di commettere una truffa ai sensi del codice penale (art. 146 CP). L'uso improprio di un titolo di perfezionamento, anche nel caso dell'utilizzo di una semplice denominazione che faccia credere a torto che una persona sia in possesso di un titolo che invece non ha è multabile anche secondo l'art. 58 LPMed. In generale una menzione impropria dei titoli è punibile infine con misure disciplinari previste dalla LPMed per la violazione dei doveri professionali (art. 40 LPMed), oltre che passibile, per i membri della FMH di misure sanzionatorie da parte della Commissione deontologica in applicazione delle norme sulla pubblicità previste nel nostro Codice deontologico.

Pe ulteriori domande o informazioni il nostro servizio giuridico è a vostra disposizione.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT